

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|-----|
| Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per chiudere la procedura d'infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza d'esercizio. Atto n. 111 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) | 109 |
| ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 114 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato. C. 2428 Carlo Galli (<i>Parere alla IV Commissione</i>) (<i>Esame e rinvio</i>) | 111 |
|---|-----|

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|---|-----|
| Audizione del Commissario dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, ingegnere Cristiano Radaelli, sulle iniziative in corso per il sostegno e la promozione del turismo italiano . | 113 |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 113 |
|---|-----|

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 22 ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI, indi del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Simona Vicari.

La seduta comincia alle 9.10.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per chiudere la procedura d'infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione

dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza d'esercizio.

Atto n. 111.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta di ieri.

Chiara SCUVERA (PD), *relatore*, illustra una nuova formulazione della proposta di parere (*vedi allegato*) che tiene conto, sia nelle premesse sia nelle osservazioni, delle

sollecitazioni presentate nella seduta di ieri dal collega Pisano.

Il sottosegretario Simona VICARI accoglie la proposta di parere del relatore. Prende atto delle problematiche emerse nel corso del dibattito e sintetizzate nella proposta di parere, impegnandosi ad affrontarle nel merito anche in futuri provvedimenti e in sede di recepimento della direttiva 2014/33/UE.

Girolamo PISANO (M5S) rileva che avrebbe preferito che il parere contenesse condizioni, invece di osservazioni, e che alla lettera *b*) delle osservazioni, oltre all'individuazione di « altro organo o istituzione con medesime competenze », si accennasse anche alla possibilità di coinvolgere le associazioni di categoria interessate all'interno delle commissioni – fermo restando che la competenza di rilasciare la certificazione all'abilitazione spetta alle prefetture – al fine di agevolarne gli adempimenti organizzativi.

Osserva che all'articolo 2, comma 1, dello schema in esame si prevede che il Governo emani entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica un decreto ministeriale per regolamentare le procedure e le verifiche successive al collaudo che riguardano gli ascensori in servizio pubblico. Ribadisce che l'Italia è incorsa nella procedura di infrazione perché l'USTIF impone prescrizioni non presenti nella normativa europea che rendono impossibile installare sul territorio nazionale impianti prodotti in altri Paesi dell'Unione. Rileva che la disposizione recata dall'articolo 2 non risolve immediatamente le problematiche successive al collaudo. Prende atto che la relatrice non ha inteso inserire nella proposta di parere la sollecitazione all'adozione del regolamento, ma intende sottolineare la necessità di presentare e sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari il regolamento previsto dall'articolo 2 dello schema di decreto.

Chiara SCUVERA (PD), *relatore*, sottolinea che non ha ritenuto di richiamare le

associazioni di categoria perché ritiene che la commissione debba avere una connotazione esclusivamente pubblica. Non ha altresì ritenuto opportuno fare riferimento al decreto ministeriale perché non è previsto un parere delle competenti Commissioni parlamentari. Ritiene tuttavia che si potrà proseguire il proficuo confronto avviato con il Governo sulla materia anche al momento dell'adozione del regolamento previsto dall'articolo 2 dello schema in esame.

Il sottosegretario Simona VICARI sottolinea osserva che lo schema di decreto in esame è volto a scongiurare una procedura di infrazione e ha ricevuto il parere favorevole sia dalla Conferenza unificata sia dal Consiglio di Stato. Con atteggiamento costruttivo e favorevole nel merito alle osservazioni contenute nella proposta di parere, si impegna sin d'ora a individuare un percorso che possa risolvere le attuali sovrapposizioni normative e regolamentari che penalizzano gli operatori del settore, anche in sede di esame della direttiva 2014/33/2014, il cui termine di recepimento è fissato dall'articolo 45 al 19 aprile 2016.

Girolamo PISANO (M5S) sottolinea che in passato ingegneri della società civile hanno sempre partecipato alle commissioni presso le prefetture contribuendo positivamente all'organizzazione dei lavori. Osserva che il testo dell'osservazione alla lettera *b*) non sembra riferirsi alla società civile. Ribadisce che le problematiche connesse alle disposizioni normative relative alla fase di esercizio degli ascensori installati in luoghi pubblici sono di carattere nazionale e non incidono sulla procedura di infrazione.

Stefano ALLASIA (LNA) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo, lamentando che le sempre più frequenti procedure di infrazione colpiscono, a suo avviso, l'autonomia legislativa del Paese. Ritiene inoltre che debba essere mantenuta la distinzione tra servizio pubblico e servizio privato degli ascensori.

Luigi TARANTO (PD) dichiara il voto favorevole sulla proposta di parere che propone all'attenzione del Governo esigenze di semplificazioni procedurali e di tutela dei livelli di sicurezza, nonché il ripristino di condizioni certe per il conseguimento del titolo abilitativo.

Girolamo PISANO (M5S) sottolinea che la situazione di incompatibilità con le normative europee sussiste da almeno quindici anni. Riterrebbe opportuno formulare un parere da riferire immediatamente all'atto in esame senza richiamare futuri provvedimenti. Aggiunge che vi sono altri aspetti problematici sulle normative relative agli ascensori quali l'accesso per i disabili che dovrebbero essere immediatamente affrontate. Dichiara quindi il voto contrario del proprio gruppo.

Marco DA VILLA (M5S) chiede, a nome dei deputati presenti del proprio gruppo, la verifica del numero legale.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, constatata la presenza del numero di deputati previsto dal Regolamento, dispone la verifica del numero legale.

(Si procede alla verifica del numero legale).

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, comunica che la Commissione non è in numero legale. Appreziate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla ripresa pomeridiana della seduta odierna.

La seduta, sospesa alle 9.40, è ripresa alle 14.15.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, chiede se vi siano altri colleghi che intervenire in dichiarazione di voto.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere come riformulata dal relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 ottobre 2014 — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.05

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato.

C. 2428 Carlo Galli.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marietta TIDEI (PD), *relatore*, illustra la proposta di legge in titolo volta novellare il Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 al fine di inserirvi i due nuovi articoli 982-*bis* e 982-*ter*. Tali disposizioni, collocate da un punto di vista sistematico nel libro IV (personale militare), titolo V (stato giuridico), Capo VII (personale in congedo) del richiamato Codice prevedono talune limitazioni all'assunzione di incarichi presso imprese che operano nel settore della difesa da parte del personale militare che abbia lasciato il servizio con il grado di generale o grado equivalente.

La proposta di legge in esame prevede, inoltre, specifiche sanzioni nel caso di violazione dei limiti posti dalle nuove disposizioni ed individua, altresì, l'autorità competente alla relativa applicazione.

L'articolo 1 reca una novella dell'articolo 982 del Codice dell'ordinamento militare, aggiungendo l'articolo 982-*bis*. Da un punto di vista soggettivo, la proposta di legge in esame interessa il personale militare che cessi dal servizio con il grado di generale o equivalente per essere collocato in congedo, in congedo assoluto o in ausiliaria. Più nello specifico, ai sensi del nuovo articolo 982-*bis*, comma 1, il richia-

mato personale militare, qualora sia stato impiegato anche temporaneamente in attività connesse all'individuazione dei requisiti operativi dei sistemi d'arma (ovvero alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi destinati alla difesa nazionale) non può ricoprire cariche né esercitare funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o componente dell'organo di controllo, revisore, direttore generale o centrale né assumere incarichi di consulenza con prestazioni di carattere continuativo o temporaneo presso società, imprese o enti operanti nel settore della difesa.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 982-*bis* per società, imprese o enti operanti nel settore della difesa si intendono le società, le imprese o gli enti che forniscono sistemi d'arma complessi e prestazioni di integrazione dei medesimi; le società, le imprese o gli enti che forniscono singoli apparati o sottosistemi dei sistemi d'arma; le società, le imprese o gli enti che producono componenti o prestano servizi per le società, le imprese o gli enti che forniscono sistemi d'arma complessi e prestazioni di integrazione dei medesimi; le società, le imprese o gli enti che prestano attività di consulenza alle società, imprese o enti che forniscono sistemi d'arma complessi e prestazioni di integrazione dei medesimi e le società che operano nella manutenzione dei sistemi d'arma.

Da un punto di vista temporale le limitazioni previste dalla proposta di legge in esame operano nel triennio successivo alla data di collocamento in congedo, in congedo assoluto o in ausiliaria del richiamato personale militare (articolo 982-*bis*, comma 1).

Ai sensi del comma 3 del nuovo articolo 982-*bis* al personale militare che abbia assunto una delle richiamate cariche in violazione delle nuove regole ivi contemplate si applica:

1. la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra il doppio e il quadruplo del valore del compenso complessivo annuo previsto per la carica, la funzione o l'incarico;

2. la decadenza dalla carica o funzione e l'interdizione dalla prosecuzione del rapporto di lavoro o dell'incarico incompatibile. Ai sensi del nuovo articolo 982-*ter* spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato accertare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 982-*bis* e vigilare sul rispetto del divieto ivi previsto.

Nel caso di accertamento della violazione del divieto previsto all'articolo 982-*bis*, ai sensi dell'articolo 982-*ter*, comma 2, l'Autorità:

a) applica la sanzione prevista al citato articolo 982-*bis*, comma 3, di importo compreso tra il doppio e il quadruplo del valore del compenso complessivo annuo previsto per la carica, la funzione o l'incarico;

b) dichiara la decadenza dalla carica o funzione ovvero ordina alla società, impresa o ente la cessazione del rapporto di lavoro o dell'incarico ai sensi del citato articolo 982-*bis*, comma 4.

I commi 1-*bis* ed 1-*ter* della proposta di legge, infine, prevedono, rispettivamente:

che le disposizioni si applichino anche ai dirigenti civili che abbiano assunto l'incarico di Segretario Generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti, ovvero incarichi di direzione o controllo nelle direzioni del Ministero della difesa che operano nel settore del *procurement* militare;

che ai dirigenti civili individuati si applichino anche le sanzioni previste dagli articoli 982-*bis* e 98-*ter* del codice dell'ordinamento militare.

Segnala infine che sulla proposta si è registrato un assenso trasversale in sede di esame presso la Commissione di merito e che, in ragione di ciò, la Commissione Difesa dovrebbe continuare l'esame della proposta in sede legislativa.

Preannuncia quindi la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 22 ottobre 2014.

Audizione del Commissario dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, ingegnere Cristiano Radaelli,

sulle iniziative in corso per il sostegno e la promozione del turismo italiano.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.55.

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per chiudere la procedura d'infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza d'esercizio. Atto n. 111.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per chiudere la procedura d'infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza d'esercizio;

rilevato che con tale intervento normativo il Governo ha ritenuto di modificare ulteriormente il quadro normativo, introducendo semplificazioni delle procedure su aspetti non vincolati dalle direttive europee, anche al fine di una migliore attuazione procedimentale di prescrizioni delle direttive già recepite;

sottolineato che le suddette modifiche (che, con particolare riferimento alle verifiche e ai controlli *ex* articolo 2 dello schema di decreto in esame, saranno attuate con decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) non debbono in alcun modo comportare un minore livello di sicurezza degli ascensori e dei montacarichi;

considerato che il provvedimento in esame può essere l'occasione per prendere in considerazione l'incertezza normativa

derivante dalla soppressione delle Commissioni per l'abilitazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi di cui all'articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, richiamate dall'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, che consentivano il conseguimento, da parte degli interessati, del relativo certificato di abilitazione;

rilevato che le difficoltà applicative del quadro normativo vigente, oltre a rappresentare un ostacolo per l'occupazione dei giovani ascensoristi e per lo sviluppo delle aziende del settore, può compromettere l'attività di manutenzione, essenziale per la sicurezza delle persone;

considerato infine che sul territorio nazionale esiste una disomogeneità con riferimento ai requisiti di sicurezza tra gli impianti installati in periodo antecedente e quelli installati in periodo successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, nel primo provvedimento utile, l'aggiornamento dei requisiti di sicurezza degli ascensori installati in data prece-

dente a quella di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, e privi quindi della marcatura europea;

b) valuti il Governo l'opportunità di intervenire, nel primo provvedimento utile, e ad esempio in sede di recepimento della nuova direttiva europea in materia di sicurezza degli ascensori (direttiva 2014/33/UE), in relazione all'articolo 15, comma

2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, al fine di garantire agli interessati l'opportunità di conseguire il certificato di abilitazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi, necessario per svolgere la relativa attività, ripristinando la Commissione prefettizia già prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, o individuando altro organo o istituzione con medesime competenze.